SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2235)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1983

Norme per il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta

ONOREVOLI SENATORI. — Nella primavera del corrente anno, in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno, deve essere fissato, a norma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, il turno annuale di elezioni amministrative al quale sono interessati numerosi Consigli provinciali e comunali, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio di carica, nonchè amministrazioni comunali in atto rette a gestione commissariale a seguito di scioglimenti o dimissioni dei rispettivi Consigli ovvero per altre cause.

Nel mese di giugno del corrente anno dovranno essere effettuate anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, la cui consultazione, tuttavia, non può essere fissata prima del 25 giugno (data delle precedenti elezioni), in quanto, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, i relativi comizi devono

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

essere convocati per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio di carica.

Nell'ambito delle due Regioni sopraindicate esistono diversi Consigli comunali, oltre al Consiglio provinciale di Gorizia, anch'essi interessati al turno elettorale primaverile, per avvenuta scadenza del mandato.

Per effetto della norma sopracitata, che non consente uno spostamento della data della consultazione regionale, il corpo elettorale dei suindicati Comuni dovrebbe quindi essere chiamato, a distanza di breve tempo, due volte alle urne (una volta per eleggere il Consiglio comunale o provinciale ed una volta quello regionale) con tutti gli inconvenienti che ne derivano anche sotto il profilo tecnico-organizzativo e dell'aggravio di bilancio in un momento in cui è particolarmente avvertita l'esigenza del contenimento della spesa pubblica.

Per evitare gli inconvenienti di cui sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale non solo si provvede a rinviare le elezioni amministrative nei Comuni e nella Provincia compresi nell'ambito delle due Regioni sopramenzionate, per fare in modo che le stesse abbiano luogo contemporaneamente a quelle regionali, ma, nel contempo, si dispone anche, per evidenti motivi di opportunità, il rinvio delle elezioni provinciali e comunali che avrebbero dovuto aver luogo in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno negli altri Comuni e Province, al fine di far coincidere anche queste con la medesima data che sarà stabilita per le consultazioni regionali.

Con l'occasione si è ritenuto opportuno dettare anche una disciplina a carattere permanente per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei Consigli regionali, provinciali e comunali delle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, e ciò per evitare il ricorso, di volta in volta, all'emanazione di apposito provvedimento di legge, nonchè estendere la possibilità dell'abbinamento anche alla Sardegna — Regione a statuto speciale — nella quale la competenza a disciplinare lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali spetta allo Stato.

Si è, altresì, ritenuto necessario inserire una norma, analoga a quella già votata dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, contenente norme urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, e che prevede lo slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di un periodo di 45 giorni pari a quello previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, che limita l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione.

Analogo slittamento di termini è necessario, poi, operare per la deliberazione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati, che deve essere deliberata, secondo le disposizioni del citato decreto-legge n. 55, entro il 31 maggio 1983.

Con l'occasione nel provvedimento è stato inserito anche un articolo che autorizza il Governo a riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni di legge vigenti in materia di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e ciò nella considerazione che la molteplicità delle diverse fonti legislative, da cui trae origine la regolamentazione dei procedimenti connessi alle consultazioni amministrative, non sempre consente all'interprete un'agevole e spedita ricerca della normativa da applicare.

Attesa la brevità di tempo a disposizione, si confida che il presente provvedimento, con il quale vengono dettate le norme per il rinvio ad altra data successiva al 15 giugno delle elezioni provinciali e comunali e richiamate le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge dalla legge 5 maggio 1978, n. 156, che disciplinano il sopradescritto abbinamento, possa essere approvato dal Parlamento con ogni consentita sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta possono aver luogo nella stessa domenica in cui vengono indette le elezioni per il rinnovo dei rispettivi Consigli regionali.

A tali fini la data per lo svolgimento delle elezioni provinciali e comunali può essere fissata, con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, e d'intesa con i Presidenti delle Giunte regionali interessate, anche in una domenica successiva al periodo 15 aprile-15 giugno.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di abbinamento delle elezioni dei Consigli provinciali e comunali della Sardegna con quelle per il rinnovo del Consiglio della predetta Regione.

Per il contemporaneo svolgimento delle consultazioni previste nei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1978, n. 156.

Le elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali che dovrebbero aver luogo in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno 1983 sono rinviate alla stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Per le Amministrazioni provinciali ed i Comuni di cui al precedente articolo 1 i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di 45 giorni.

Il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del decre-

to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è differito al 15 luglio 1983. La relativa deliberazione è immediatamente esecutiva.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni della presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni dei Consigli regionali nelle Regioni a statuto normale, dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.